



Repubblica di Lumenaria

Legge ordinaria n. 13/21 del 8 gennaio 2021 – Legge sul segreto di Stato.

Legge ordinaria n. 13/21 del 8 gennaio 2021,

IL SENATO DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il segreto di Stato è un particolare segreto che può essere posto da un'autorità su atti, documenti, notizie o attività la cui diffusione possa recare danno all'integrità e alla difesa della Repubblica, della sua comunità e delle sue istituzioni.

Il segreto di Stato può essere posto esclusivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministero degli Interni e gli uffici da esso dipendenti, di Giustizia o degli Affari Esteri, nonché da particolari commissioni del Senato della Repubblica, su delibera del Presidente della singola commissione.

Art. 2

I pubblici ufficiali, i rappresentanti dello Stato e tutti coloro i quali sono, a norma di legge, a conoscenza di un segreto di Stato, hanno l'obbligo di mantenere il riserbo su fatti coperti di segreto di Stato.

L'ufficio che ha posto il segreto di Stato, in base alla classifica di segretezza, stabilisce quali figure hanno diritto ad accedere al segreto.

È fatto obbligo per tutti coloro i quali cessino le loro funzioni istituzionali, mantenere la più totale segretezza e riserbo sul o sui segreti di Stato verso i quali si è venuta a conoscenza in base alla classificazione di cui all'art. 3 comma 1.

L'ufficio o l'istituzione che pone il segreto di Stato deve, cessato l'incarico del suo dirigente, comunicare al successore ogni segreto posto dall'ufficio e ogni segreto del quale esso è a conoscenza.

Art. 3

L'ufficio che pone il segreto di Stato, con autorizzazione del dirigente competente, delibera la classifica di segretezza al momento dell'apposizione del segreto.

Le classifiche attribuibili sono, in ordine crescente di segretezza: Livello C, Livello B e Livello A.

Chi appone la classifica di segretezza ha la facoltà di innalzare o abbassare la classifica in base alle esigenze e alle circostanze che hanno portato all'apposizione del segreto.

Un abbassamento della classifica di segretezza è richiesto qualora le autorità giudiziarie, od altre istituzioni, con fondati motivi valutati dall'ufficio che ha posto il

segreto, richiedono l'accesso all'attività protetta.

Art. 4

L'autorità che ha posto il segreto di Stato può dichiarare cessato il vincolo del segreto da un atto, documento, notizia o attività nel caso in cui la loro diffusione non sia più compromettente per la stabilità della Repubblica.

Nei casi di cui al comma 4 art. 3, l'ufficio che ha posto il segreto, nel mettere a conoscenza del segreto le autorità richiedenti, può valutare la sola parziale desecretazione del documento o attività protetta dal segreto, onde evitare una eccessiva rivelazione del segreto potenzialmente dannosa per la Repubblica.